



Berna, 18 novembre 2020

Rapporto esplicativo

successivo alla procedura di consultazione

**concernente la modifica dell'ordinanza sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)**

**(Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGGA;
18.029)**

Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Revisione della LPGGA	3
1.2	Disposizioni d'esecuzione relative alla revisione della LPGGA e altre modifiche di ordinanza	3
2	Panoramica delle modifiche proposte	3
2.1	Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale	3
2.2	Altre modifiche di ordinanza	5
3	Commento ai singoli articoli	6
3.1	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)	6
3.2	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)	17
3.3	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).....	20
4	Ripercussioni	20
4.1	Ripercussioni per le assicurazioni sociali.....	20
4.2	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione	21
4.2.1	Ripercussioni finanziarie	21
4.2.2	Ripercussioni sull'effettivo del personale	21
5	Entrata in vigore	21

1 Situazione iniziale

1.1 Revisione della LPGA

Il 21 giugno 2019 l'Assemblea federale ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 2000¹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**revisione della LPGA**²), che apporta adeguamenti alla LPGA e a diverse leggi in materia di assicurazioni sociali. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato.

Con la revisione della LPGA si è proceduto tra l'altro ad adeguamenti concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e l'ottimizzazione dell'esecuzione della LPGA (p. es. nell'ambito del regresso).

L'attuazione delle nuove disposizioni legali richiede diversi adeguamenti a livello di ordinanza. Le modifiche di ordinanza proposte sono state oggetto di una procedura di consultazione.

1.2 Disposizioni d'esecuzione relative alla revisione della LPGA e altre modifiche di ordinanza

Le modifiche di legge relative all'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale comportano l'introduzione di disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza, per la precisione nell'ordinanza dell'11 settembre 2002³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (**OPGA**) e nell'ordinanza del 31 ottobre 1947⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (**OAVS**).

Inoltre, considerate la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi organizzativa, vengono adeguate in alcuni punti anche singole disposizioni in materia di regresso. A tal fine occorrono modifiche nell'OPGA e, analogamente, nell'ordinanza del 18 aprile 1984⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (**OPP 2**). Inoltre, nella versione italiana dell'ordinanza si procede ad alcuni adeguamenti linguistici necessari.

Infine, nel quadro di questa revisione alcuni termini dell'OPGA che corrispondono ancora al previgente diritto tutorio vengono adeguati alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti secondo il Codice civile (**CC**)⁶.

Le presenti modifiche di ordinanza entreranno in vigore contemporaneamente alle modifiche di legge, il 1° gennaio 2021.

2 Panoramica delle modifiche proposte

2.1 Disposizioni d'esecuzione nel contesto internazionale

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati dell'UE nel quadro dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999⁷ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, **ALC**) e con le assicurazioni sociali degli Stati dell'AELS nel quadro dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960

¹ RS 830.1

² FF 2019 3721; cfr. anche www.parlament.ch > numero dell'oggetto 18.029.

³ RS 830.11

⁴ RS 831.101

⁵ RS 831.441.1

⁶ RS 210

⁷ RS 0.142.112.681

istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nella versione consolidata dell'Accordo di Vaduz del 21 giugno 2001 (Convezione AELS⁸).

Nel quadro dell'allegato II dell'ALC e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS sono applicabili alla Svizzera il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004⁹, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e il relativo regolamento di applicazione, ovvero il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009¹⁰. I due regolamenti sono applicabili dal 1° aprile 2012 nei rapporti della Svizzera con gli Stati membri dell'UE e dal 1° gennaio 2016 in quelli con gli Stati membri dell'AELS.

Sebbene questi regolamenti siano direttamente applicabili, in seguito alla modernizzazione dell'esecuzione occorrono precisazioni nel diritto nazionale.

Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, negli allegati del regolamento di applicazione europeo (regolamento [CEE] n. 574/72¹¹), l'elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali del previgente regolamento è stato sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile. Le regolamentazioni delle competenze esistenti vanno pertanto recepite nel diritto nazionale. L'articolo 75a della LPGa riveduta (di seguito «nLPGA») delega al Consiglio federale la competenza di definire a livello di ordinanza queste competenze per la Svizzera e di designare gli organi che devono svolgere i compiti previsti in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente nelle relazioni internazionali.

La decisione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, menzionata nell'allegato II sezione B punto 22 dell'ALC e nell'allegato K appendice 2 sezione B punto 7.2 della Convenzione AELS, prevede la sostituzione dell'attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico. Per rendere più semplice ed efficiente la trasmissione dei dati tra le istituzioni, sono stati elaborati documenti elettronici strutturati (SED). L'intera procedura di comunicazione tra le istituzioni nazionali in merito a casi di sicurezza sociale transfrontalieri avviene mediante questi documenti¹², inviati tramite il sistema di trasmissione di dati messo a disposizione dalla Commissione europea (Electronic Exchange of Social Security Information, **EESSI**). La Svizzera, come tutti gli altri Paesi aderenti a questo sistema, deve mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria a tal fine.

Lo scambio elettronico di dati con l'estero presuppone che tutti gli Stati predispongano almeno un punto d'accesso elettronico che consenta la trasmissione di messaggi da e verso l'estero. La LPGa riveduta (art. 75b) conferisce al Consiglio federale la competenza di designare gli organi competenti per la gestione di questo punto d'accesso. Dato che questa infrastruttura deve essere finanziata dagli utenti tramite emolumenti, a livello di ordinanza vanno precisate le relative modalità di riscossione (secondo l'art. 75c nLPGA).

⁸ RS **0.632.31**

⁹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS (RS **0.831.109.268.1**).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati); una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata in RS **0.831.109.268.11**.

¹¹ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore per la Svizzera fino al 31.3.2012.

¹² Cfr. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=868&langId=it> (consultato il 10.7.2020).

Il passaggio allo scambio elettronico di dati richiede, a livello nazionale, un adeguamento del trattamento delle informazioni soprattutto in settori delle assicurazioni sociali che svolgono principalmente operazioni di massa. Affinché la connessione della Svizzera a EESSI funzioni, è pertanto necessario che anche a livello nazionale lo scambio dei dati necessari per l'esecuzione del coordinamento internazionale avvenga per via elettronica. A tal fine in due settori delle assicurazioni sociali sono state sviluppate applicazioni specifiche, che verranno connesse a EESSI.

- Un compito fondamentale nell'ambito del diritto di coordinamento europeo è la determinazione della *legislazione applicabile*. L'accertamento dell'assoggettamento assicurativo incombe alle casse di compensazione AVS. La piattaforma «Applicable Legislation Platform Switzerland» (**ALPS**) è finalizzata allo scambio elettronico di dati in questo settore. Il portale permette di registrare e trasmettere elettronicamente le richieste di distacco, di trattare questi casi e decidere in merito, di determinare la legislazione applicabile ai fini dell'assoggettamento assicurativo in caso di svolgimento di attività in più Stati e di rilasciare i necessari certificati.
- Nel settore delle rendite è in corso di sviluppo l'applicazione «Swiss Web Application Pension» (**SWAP**), il cui scopo è consentire lo scambio elettronico di dati tra le casse di compensazione AVS, gli uffici AI e l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) nel quadro delle *procedure di domanda di pensione* tra la Svizzera e gli Stati dell'UE.

La predisposizione di tali sistemi d'informazione (al riguardo cfr. anche le disposizioni dell'art. 49a LAVS e degli art. 66 segg. LAI emanate nel quadro della revisione della LPGGA) richiede basi legali chiare e sufficientemente esplicite in materia di protezione dei dati. Poiché nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di sicurezza sociale il grado di dettaglio del trattamento dei dati negli ambiti summenzionati è disciplinato in misura insufficiente, sono necessarie basi giuridiche più precise. Le nuove disposizioni proposte per l'OAVS contengono pertanto regolamentazioni in materia di diritto della protezione dei dati per i sistemi d'informazione ALPS (nel settore dell'assoggettamento assicurativo) e SWAP (per la determinazione di prestazioni).

2.2 Altre modifiche di ordinanza

Adeguamenti mirati delle disposizioni in materia di regresso

La presente revisione di ordinanza offrirà l'occasione di adeguare parzialmente alcune disposizioni sul (diritto di) regresso, un intervento reso necessario dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dalla prassi organizzativa. A tal fine occorrono adeguamenti nell'OPGA e, analogamente, nell'OPP 2.

Il primo, derivante dal considerando 4.2.2 della decisione principale del Tribunale federale DTF 143 III 79 (pag. 90), è lo stralcio dell'espressione «creditori in solido» nell'articolo 16 OPGA. Contrariamente al tenore di questa disposizione, infatti, se più creditori partecipano al regresso, essi non costituiscono né una comunità di creditori in mano comune né una comunità di creditori in solido, bensì una semplice pluralità di creditori parziali.

Il secondo è una precisazione necessaria nell'articolo 14 capoverso 1, secondo periodo OPGA per quanto riguarda l'organizzazione del regresso. Con il vigente articolo 14 capoverso 1 OPGA il Consiglio federale ha affidato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. Conformemente al secondo periodo, l'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione (CSC) o agli uffici AI. Questo non significa tuttavia che l'UFAS possa delegare *integralmente* l'esercizio del

regresso, il che non corrisponderebbe nemmeno alla prassi organizzativa in uso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni caso la possibilità di una collaborazione. Oltre che nelle direttive, la collaborazione delle casse di compensazione e degli uffici AI è definita anche tramite apposite convenzioni. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente pure nell'ordinanza.

Inoltre, nella versione italiana dell'ordinanza si procede ad alcuni adeguamenti linguistici necessari per le disposizioni in materia di regresso.

Adeguamento alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti

La revisione prevede la sostituzione, negli articoli 1 e 2 OPGA, dei termini «sottoposto a tutela» e «tutore», che corrispondono ancora alla terminologia del previgente diritto tutorio, e il loro adeguamento al vigente diritto in materia di protezione degli adulti. In futuro dovranno pertanto essere menzionate le curatele previste dal CC.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)

Articoli 1 e 2 (adeguamenti prettamente terminologici)

I vigenti articoli 1 e 2 stabiliscono le modalità del versamento a terzi secondo l'articolo 20 LPGA, ossia del versamento di prestazioni pecuniarie a persone diverse dal beneficiario. Tra i casi disciplinati vi è anche quello in cui il beneficiario è *sottoposto a tutela* e le prestazioni pecuniarie vanno quindi versate al *tutore*.

Nel quadro della presente revisione, la terminologia dell'OPGA, che corrisponde ancora a quella del previgente diritto tutorio, viene adeguata a quella del vigente diritto in materia di protezione degli adulti secondo il CC, nel quale le misure di protezione degli adulti del previgente diritto (*tutela*, *assistenza* e *curatela*) sono state sostituite dall'istituto giuridico della *curatela*. Negli articoli 390 segg. CC si distingue fundamentalmente tra quattro generi di *curatela* (*amministrazione di sostegno*, *curatela di rappresentanza*, *curatela di cooperazione* e *curatela generale*); la *curatela generale* è l'istituto giuridico subentrato all'interdizione¹³.

Conformemente alle nozioni del vigente diritto in materia di protezione degli adulti, il tenore dell'articolo 1 capoverso 1 OPGA va pertanto adeguato affinché in caso di versamento a terzi le prestazioni vengano sempre versate al curatore (o a una persona o un'autorità da esso designata), se il beneficiario è sottoposto a *curatela generale* secondo l'articolo 398 CC.

Per contro, un nuovo capoverso 1^{bis} stabilirà che nei casi in cui sia stata istituita *una curatela diversa dalla curatela generale* (curatele secondo gli art. 393–396 CC), le prestazioni pecuniarie saranno versate al curatore (oppure a una persona o un'autorità da esso designata) soltanto se ciò è previsto esplicitamente da una decisione della competente autorità di protezione degli adulti o del competente tribunale.

Nell'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c viene infine semplicemente sostituito il termine *tutore* con *curatore*.

¹³ Cfr. a questo proposito il rapporto del 29 marzo 2017 del Consiglio federale *Erste Erfahrungen mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht*, pag. 8; disponibile in tedesco e francese sul sito Internet dell'Ufficio federale di giustizia all'indirizzo www.bj.admin.ch> Società > Progetti di legislazione in corso > Diritto in materia di minori e di adulti (consultato il 10.7.2020).

Nelle pertinenti direttive dell'UFAS, i necessari adeguamenti sono già stati apportati tempo addietro. Con i necessari adeguamenti del tenore dell'OPGA, anche l'ordinanza verrà aggiornata di conseguenza.

Articolo 14

Conformemente al vigente articolo 14 capoverso 1, primo periodo OPGA, all'UFAS è affidato il compito di esercitare il regresso per l'AVS e l'AI in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. Il secondo periodo vigente («L'UFAS può conferire questo compito alle casse cantonali di compensazione, alla Cassa svizzera di compensazione o agli uffici AI») può essere interpretato nel senso che l'UFAS può delegare integralmente l'esercizio del regresso alle casse di compensazione o agli uffici AI, il che non corrisponde tuttavia all'organizzazione effettiva della procedura di regresso. Nelle direttive, l'UFAS si riserva in ogni caso la possibilità di una partecipazione. I processi civili, per esempio, sono gestiti, di norma, a livello centrale dall'UFAS. La forma organizzativa decentralizzata della procedura di regresso ha dato buoni risultati e sarà pertanto mantenuta. Oltre che nelle direttive, la collaborazione con le casse di compensazione e con gli uffici AI è definita anche tramite apposite *convenzioni*. Questa prassi va dunque sancita esplicitamente nell'ordinanza.

Articolo 16

In considerazione della giurisprudenza del Tribunale federale, nell'articolo 16 occorre stralciare l'espressione «creditori in solido». Nella sua decisione principale DTF 143 III 79 del 15 dicembre 2016 (consid. 4.2.2, pag. 90), il Tribunale federale ha spiegato che un'azione congiunta dei vari assicuratori sociali in qualità di creditori di regresso nei confronti del responsabile o del debitore va promossa soltanto in presenza di un'esplicita prescrizione giuridica quale quella dell'articolo 14 capoverso 2 o dell'articolo 17 OPGA. Fatta salva questa eccezione, ogni creditore può per principio far valere la propria pretesa, ma soltanto questa, indipendentemente dagli altri creditori. Un creditore deve occuparsi di rivendicare le pretese degli altri creditori soltanto in presenza di una pertinente prescrizione giuridica (p. es. quella dell'art. 14 cpv. 2 OPGA).

Pertanto, se più creditori partecipano al regresso, essi non costituiscono né una comunità di creditori in mano comune, né una comunità di creditori in solido, bensì una semplice pluralità di creditori parziali. Quest'ultima si contraddistingue per il fatto che ogni creditore avente diritto a un risarcimento può esigere dal debitore soltanto la quota della prestazione (divisibile) che gli spetta e che il debitore deve fornire una sola volta l'integralità della prestazione. Tra il debitore e ogni creditore intercorre un singolo rapporto debitorio. Pertanto occorre stralciare l'espressione «creditori in solido» utilizzata nel diritto vigente.

Se del caso, la prestazione del debitore va ripartita tra i creditori in proporzione alle prestazioni congruenti che essi hanno fornito o devono fornire. A questo proposito, nella seconda parte del periodo occorre aggiungere per completezza «fornite», per chiarire che nella ripartizione vanno incluse non soltanto le prestazioni future ma anche quelle già versate. Nella versione italiana è inoltre aggiunto l'avverbio «proporzionalmente», che manca attualmente rispetto alle versioni tedesca e francese.

Modifiche analoghe sono necessarie anche nell'ambito della previdenza professionale, dove, per quanto riguarda gli istituti di previdenza, l'organizzazione del regresso ricalca quella stabilita dalla LPGA e dall'OPGA. L'articolo 27e OPP 2 va pertanto adeguato di conseguenza (cfr. relativo commento).

Infine, nella versione italiana dell'ordinanza si procede a un adeguamento prettamente linguistico sostituendo l'espressione «all'azione di regresso» con «al regresso».

Articolo 17

Nella versione italiana di questo articolo, analogamente alla modifica apportata nell'articolo 16, l'espressione «all'azione di regresso» è sostituita con «al regresso».

Titolo dopo l'articolo 17 (Capitolo 3a: Esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale)

Nell'OPGA vanno emanate disposizioni d'esecuzione per l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale secondo gli articoli 75a–75c nLPGA. Per motivi di sistematica, le nuove disposizioni d'esecuzione devono essere inserite in un nuovo capitolo dell'ordinanza. Poiché occorre mantenere anche nell'OPGA la sistematica e l'ordine della LPGa, i nuovi articoli 17a segg. OPGA concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale devono precedere le altre disposizioni (Capitolo 4). Per questo motivo viene creato un nuovo capitolo 3a, suddiviso nelle sezioni «Definizione delle competenze» ed «Emolumenti».

Titolo (Sezione 1: Definizione delle competenze)

Gli organi competenti per assumere a livello nazionale le funzioni di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente ai sensi delle norme di coordinamento europee erano stati designati negli allegati del regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72, che era applicabile anche alla Svizzera nel quadro dell'allegato II dell'ALC e dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS. Questi allegati costituivano la base giuridica per l'attribuzione delle competenze agli organi indicati dagli Stati membri dell'UE/AELS e dalla Svizzera.

Nei rapporti tra la Svizzera e l'UE, le basi giuridiche del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono state aggiornate con effetto dal 1° aprile 2012 e nei rapporti con l'AELS con effetto dal 1° gennaio 2016. Ai precedenti regolamenti (CEE) n. 1408/71¹⁴ e (CEE) n. 574/72 sono subentrati i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009. Nel quadro di questo aggiornamento, alcuni allegati sono stati trasferiti in un elenco elettronico della Commissione europea, pubblicamente accessibile. Nei suoi allegati, il nuovo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 non contiene più, in particolare, disposizioni concernenti:

- le autorità competenti (precedente allegato 1 del regolamento [CEE] n. 574/72);
- le istituzioni competenti (precedente allegato 2 del regolamento [CEE] n. 574/72);
- gli organismi di collegamento (precedente allegato 4 del regolamento [CEE] n. 574/72).

Gli elenchi figuranti nel regolamento di applicazione (CEE) n. 574/72 devono dunque essere recepiti nel diritto nazionale, affinché le competenze non debbano essere ricavate unicamente da un elenco elettronico, ma possano continuare a essere definite in una norma giuridica in modo concreto e trasparente. In virtù dell'articolo 75a nLPGA, il Consiglio federale ha la facoltà di recepire le competenze a livello di ordinanza, il che avviene con i nuovi articoli 17a–17d OPGA.

Questo recepimento della regolamentazione delle competenze nel diritto nazionale non comporta modifiche né in termini materiali né a livello organizzativo.

¹⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore per la Svizzera fino al 31.3.2012.

Articolo 17a (Autorità competenti nei rapporti internazionali)

Capoverso 1

Per «autorità competenti» le norme di coordinamento europee intendono i ministeri o i corrispondenti organi competenti per i sistemi di sicurezza sociale sull'intero territorio nazionale, menzionati in passato in quanto tali negli allegati dei regolamenti e ora negli elenchi elettronici. Per la Svizzera l'autorità competente per tutte le prestazioni di sicurezza sociale è l'UFAS (lett. a), fatta eccezione per le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per le quali è competente l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, diretto dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO; lett. b). Nei settori dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, l'UFAS svolge il suo compito di autorità competente d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), che è competente per questi rami assicurativi a livello nazionale.

Capoverso 2

Nel quadro dell'esecuzione del coordinamento in diversi settori della sicurezza sociale, le autorità svizzere competenti di cui al capoverso 1 possono concludere accordi di natura tecnico-amministrativa con le autorità competenti di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS nei propri ambiti di competenza.

- In virtù dell'articolo 16 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004, direttamente applicabile, l'UFAS, di comune accordo con l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e nell'interesse di talune persone o categorie di persone, può, in qualità di autorità competente, prevedere eccezioni agli articoli 11–15, concernenti la determinazione della legislazione applicabile.
- Secondo quanto previsto dagli articoli 35 paragrafo 3 e 41 paragrafo 2 del summenzionato regolamento, l'UFAS può convenire con l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS una procedura alternativa per il rimborso di prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio.
- In base all'articolo 65 paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 883/2004, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può convenire con l'autorità competente di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS una procedura alternativa per il rimborso di prestazioni fornite dallo Stato di residenza in caso di disoccupazione.
- In virtù dell'articolo 84 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, le autorità svizzere competenti possono inoltre convenire integrazioni relative al recupero di contributi e alla ripetizione di prestazioni, incluso il rimborso dei costi.

Il regolamento prevede la possibilità di convenzioni tra le autorità competenti anche in altri settori.

Per motivi di trasparenza, queste competenze saranno recepite nella legislazione nazionale. Il denominatore comune di tutte queste convenzioni è che si tratta di normative di natura amministrativa o inerenti alla collaborazione organizzativa, la cui portata è pertanto limitata.

Capoverso 3

La commissione amministrativa¹⁵ per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione europea, è composta da rappresentanti governativi e consiglieri tecnici di tutti gli Stati. Essa si occupa di questioni amministrative e interpretative in relazione all'applicazione delle norme di coordinamento europee, agevola l'applicazione uniforme del diritto

¹⁵ Art. 71 seg. del regolamento (CE) n. 883/2004.

comunitario e promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione tra gli Stati. L'UFAS rappresenta la Svizzera nelle sedute di questa commissione e nelle sue sottocommissioni (commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati¹⁶, commissione di controllo dei conti¹⁷) in qualità di osservatore; quando sono trattati temi inerenti all'assicurazione contro la disoccupazione, esso è affiancato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Questa disposizione non comporterà il conferimento di nuove competenze né all'UFAS né all'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che svolgono già oggi i compiti in questione.

Articolo 17b (Organismi di collegamento)

Gli organismi di collegamento sono organi designati dall'autorità competente di uno Stato per uno o più settori delle assicurazioni sociali elencati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, che sono incaricati in particolare di agevolare lo scambio di informazioni a livello internazionale. Inoltre, rispondono a domande generali e a richieste di assistenza amministrativa nel proprio settore di competenza e svolgono ulteriori compiti quali ad esempio l'esecuzione delle procedure di rimborso delle prestazioni in natura fornite in caso di malattia o infortunio e delle prestazioni versate in caso di disoccupazione.

Le nuove disposizioni (lett. a–g) stabiliscono gli organismi di collegamento competenti. Per quanto concerne le prestazioni in caso di malattia e maternità (lett. a) e le prestazioni familiari (lett. f), vanno considerate le peculiarità seguenti:

- Nel diritto di coordinamento europeo la malattia e la maternità sono menzionate e disciplinate come un unico settore di prestazioni nel titolo III, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004. Poiché le norme di coordinamento europeo disciplinano uniformemente le prestazioni di malattia e maternità, l'Istituzione comune LAMal viene indicata quale organismo di collegamento per tutte queste prestazioni, anche per quelle che non rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) quali l'indennità di maternità svizzera e le prestazioni di cura fornite all'estero. Per quanto concerne l'indennità di maternità, l'Istituzione comune LAMal ha in primo luogo una funzione di coordinamento e inoltra richieste e informazioni alle istituzioni competenti di cui all'articolo 17c lettera d. Per quanto riguarda le prestazioni secondo la LAMal, l'articolo 19 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) precisa già oggi i compiti di questo organismo di collegamento.

Nella concezione europea, anche gli infortuni non professionali rientrano tra le prestazioni in caso di malattia. La Svizzera è l'unico Stato contraente dell'ALC e dell'AELS (fatta eccezione per il Liechtenstein) che prevede la copertura obbligatoria degli infortuni non professionali nell'ambito del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni. I regolamenti europei non coordinano il rischio di tali infortuni. Di conseguenza, l'Istituzione comune LAMal, in qualità di organismo di collegamento per le prestazioni in caso di malattia, funge da interlocutrice per gli organi esteri per tutte le questioni concernenti infortuni non professionali e le inoltra per trattamento alla Suva.

- In merito alle prestazioni familiari, l'UFAS è l'organismo di collegamento per tutte le prestazioni familiari che secondo il diritto europeo sono considerate prestazioni destinate a compensare i carichi familiari (p. es. prestazioni per i figli estere) e non soltanto

¹⁶ Art. 73 del regolamento (CE) n. 883/2004.

¹⁷ Art. 74 del regolamento (CE) n. 883/2004.

per quelle che rientrano nell'ambito di applicazione delle leggi svizzere (legge del 24 marzo 2006¹⁸ sugli assegni familiari [LAFam] e legge federale del 20 giugno 1952¹⁹ sugli assegni familiari nell'agricoltura [LAF]). Per la Svizzera, l'organo che funge da interlocutore per il coordinamento delle prestazioni familiari con l'UE e l'AELS è l'UFAS. In qualità di organismo di collegamento, risponde a domande generali nel contesto internazionale e inoltra informazioni alle casse di compensazione per assegni familiari, che sono competenti per l'esecuzione del coordinamento nel settore delle prestazioni familiari secondo la LAFam e la LAF.

Articolo 17c (Istituzioni competenti)

In questo articolo vengono elencate le istituzioni competenti (lett. a–i). Le istituzioni competenti sono per principio gli organi che attuano le assicurazioni sociali nel proprio settore di competenza e che erano elencati in quanto tali negli allegati dei precedenti regolamenti e figurano ora negli elenchi elettronici. Si tratta di regola degli organi di assicurazione sociale (cassa, assicuratore) presso cui gli interessati sono assicurati o nei confronti dei quali possono far valere il diritto a prestazioni. In alcuni ambiti, il regolamento (CE) n. 883/2004 impone direttamente agli Stati di designare un organo preposto a un determinato compito, per esempio l'assistenza amministrativa internazionale in materia di esecuzione.

Il ruolo guida dell'AVS nel sistema di sicurezza sociale in Svizzera si riflette anche nel ruolo delle istituzioni cui è affidata la sua esecuzione, ovvero le casse di compensazione AVS. Per evitare che le medesime norme giuridiche siano applicate in modo eterogeneo a seconda del ramo assicurativo, le casse di compensazione AVS sono in particolare gli unici organi responsabili per la determinazione della legislazione applicabile (lett. i) e le loro decisioni sono vincolanti per le istituzioni degli altri rami assicurativi.

Articolo 17d (Istituzioni competenti per l'assistenza reciproca)

Le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca sono gli organi che forniscono prestazioni in natura in caso di malattia e infortunio nel quadro dell'assistenza reciproca. Esse pagano i trattamenti di assicurati stranieri presso fornitori di prestazioni svizzeri e si fanno poi rimborsare dalla competente istituzione estera. La definizione e i compiti delle istituzioni competenti per l'assistenza reciproca derivano in linea di massima direttamente dalle norme di coordinamento europeo.

Nel quadro della presente revisione, si inserisce nell'OPGA la menzione esplicita di tali istituzioni. Nello specifico, si tratta dell'istituzione comune di cui all'articolo 18 LAMal, se non è già istituzione competente per l'assistenza reciproca secondo l'articolo 19 OAMal, per le prestazioni in caso di malattia e maternità, e della Suva, per le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

La Svizzera è l'unico Stato contraente dell'ALC e dell'AELS (fatta eccezione per il Liechtenstein) che per principio prevede la copertura obbligatoria degli infortuni non professionali nell'ambito del diritto in materia di assicurazione contro gli infortuni, mentre i regolamenti europei non coordinano il rischio di tali infortuni (cfr. commento all'art. 17b). Nella concezione europea, questi casi rientrano tra le prestazioni in caso di malattia e sono pertanto trattati tramite l'organismo di collegamento designato a tal fine (cfr. sopra).

¹⁸ RS 836.2

¹⁹ RS 836.1

Articolo 17e (Organi federali competenti per l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l'estero)

A livello europeo, in futuro tutti gli scambi di dati sui casi di sicurezza sociale internazionali saranno effettuati esclusivamente per via elettronica (cfr. n. 2.1). A tal fine la Svizzera necessita di un'infrastruttura che permetta la ricezione e l'invio dei moduli elettronici. Secondo l'articolo 75b nLPGA, il Consiglio federale designa gli organi federali competenti per la predisposizione e la gestione di questa infrastruttura.

Il coordinamento della sicurezza sociale con l'UE e l'AELS concerne tutti i rami della sicurezza sociale, fatta eccezione per l'aiuto sociale. Tutti i settori delle assicurazioni sociali sono pertanto tenuti a passare dallo scambio di informazioni cartaceo con l'estero allo scambio elettronico di dati. Il presente articolo designa gli organi competenti per l'attuazione dello scambio elettronico di dati nei vari settori. Ciò non vuol dire che questi organi debbano implementare da sé l'infrastruttura, ma sono tenuti a mettere a disposizione delle istituzioni competenti per l'attuazione l'infrastruttura tecnica necessaria a tal fine. Tutti gli organi federali responsabili per la gestione e la predisposizione dell'infrastruttura comune sono menzionati nella presente disposizione, vale a dire: l'UFSP per il settore malattie e infortuni, l'UCC per l'assicurazione di rendite, l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione per l'assicurazione contro la disoccupazione e l'UFAS per i rimanenti settori (p. es. prestazioni familiari, determinazione della legislazione applicabile).

Titolo dopo l'articolo 17e (Sezione 2: Emolumenti)

Conformemente all'articolo 75c nLPGA, l'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati deve essere finanziata dalle istituzioni di sicurezza sociale, nel rispetto del principio di causalità, tramite emolumenti calcolati in funzione della misura in cui l'infrastruttura viene utilizzata. I dettagli circa la riscossione degli emolumenti non sono precisati nella legge, che delega al Consiglio federale la competenza di stabilirli.

La prescrizione secondo cui l'infrastruttura va finanziata tenendo conto della misura in cui essa viene utilizzata (cfr. art. 75c cpv. 2 nLPGA) può essere adempiuta innanzitutto riscuotendo gli emolumenti dagli utenti della medesima, dato che sono loro a generare le spese, e in secondo luogo calcolando gli emolumenti in funzione della misura in cui l'infrastruttura è sollecitata dai messaggi trasmessi. La misurazione del volume di utilizzo, vale a dire una rilevazione basata sul numero di messaggi trasmessi o sul relativo volume di dati, causerebbe però oneri supplementari eccessivi, ragion per cui si è deciso di stabilire la chiave di ripartizione sulla base del numero di utenti.

Articolo 17f (Principio)

Le spese per la gestione dell'infrastruttura si suddividono in spese di base e spese di utilizzo. La composizione di queste spese è precisata agli articoli 17g–17i. L'emolumento annuo è composto dalle quote delle spese di base e delle spese di utilizzo dei singoli utenti.

Articolo 17g (Spese di base)

Capoverso 1

Per lo scambio elettronico di dati è necessario un punto d'accesso elettronico («access point»). Questa *gestione tecnica dell'infrastruttura* include, tra l'altro, la gestione del centro di calcolo, della rete, dei server e delle necessarie licenze per i software, la manutenzione e il supporto tecnico del punto d'accesso elettronico nonché la predisposizione di applicazioni supplementari per garantire il buon funzionamento dell'infrastruttura.

La gestione tecnica dell'infrastruttura è affidata all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT). I fornitori privati sono esclusi dallo svolgimento di questo compito, poiché la connessione alla rete europea sicura TESTA (Trans European Services for Telematics between Administrations) è riservata alle istituzioni dell'UE e agli organi statali.

Dal canto suo, l'UFAS provvede alla *gestione specializzata centrale*, assicurando il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei servizi, il controllo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) e la comunicazione con l'UE. Queste attività amministrative e il supporto operativo generano spese per il personale e d'esercizio.

Queste voci di spesa costituiscono le spese di base.

Capoverso 2

Le *spese di base* menzionate nel capoverso 1 devono essere sostenute indipendentemente dall'utilizzo effettivo dell'infrastruttura. Nel loro caso si giustifica pertanto una *ripartizione tra tutti i settori delle assicurazioni sociali*. La chiave di ripartizione sarà stabilita in funzione del numero di istituzioni preposte all'esecuzione della sicurezza sociale internazionale nei singoli settori. Maggiore è il numero di istituzioni che si occupano di casi internazionali, maggiore sarà la quota di partecipazione del loro settore alle spese di base.

Per istituzioni si intendono sia le istituzioni competenti di cui all'articolo 17c che le istituzioni competenti per l'assistenza reciproca di cui all'articolo 17d. Nel settore degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali la Suva assumerà entrambe queste funzioni e, considerata la netta distinzione di questi due ruoli, viene contata due volte.

Tutte le istituzioni svizzere incaricate dell'esecuzione della sicurezza sociale internazionale sono iscritte in un elenco elettronico europeo pubblicamente accessibile («Institution Repository»). Questo registro permette di stabilire il numero delle istituzioni dei vari settori, determinante per la fissazione della chiave di ripartizione. Le istituzioni che non hanno una connessione diretta a EESSI, per esempio perché hanno delegato la loro attività internazionale a un'altra istituzione di sicurezza sociale, sono comunque prese in considerazione per la ripartizione delle spese tra i settori delle assicurazioni sociali. Per il conteggio sono considerate soltanto le unità organizzative principali, ma non le filiali, le agenzie, gli uffici di pagamento ecc. figuranti nel registro. Gli assicuratori contro gli infortuni vanno registrati quali assicuratori malattie nell'«Institution Repository», poiché nel diritto di coordinamento europeo le prestazioni in caso di infortunio non professionale sono qualificate come prestazioni in caso di malattia. Nel calcolo del numero di istituzioni del settore dell'assicurazione malattie non vengono inclusi gli assicuratori contro gli infortuni che non operano anche come assicuratori malattie.

Nell'esecuzione della sicurezza sociale internazionale assume un ruolo importante anche il settore dell'assoggettamento assicurativo. In Svizzera sono le casse di compensazione AVS, in qualità di istituzioni competenti, e l'UFAS, in qualità di organismo di collegamento, a essere responsabili per la determinazione della legislazione applicabile nei casi internazionali. Questo ambito è pertanto considerato quale settore delle assicurazioni sociali a sé stante.

Capoverso 3

Le *spese di base* saranno dapprima ripartite tra i settori delle assicurazioni sociali conformemente al capoverso 2. Successivamente, gli organi federali competenti riscuoteranno gli emolumenti presso le istituzioni dei rispettivi settori di competenza.

Nei casi di cui al capoverso 3 (istituzioni di un settore delle assicurazioni sociali connesse al punto d'accesso elettronico tramite un'*applicazione standard*), la chiave di ripartizione sarà stabilita in base al numero di conti utente detenuti dalle singole istituzioni.

Per potersi connettere al punto d'accesso elettronico è necessaria un'applicazione. La Commissione europea ne ha sviluppata una standard, denominata RINA (Reference Implementation for a National Application), che ha messo a disposizione delle istituzioni di sicurezza sociale. Per l'utilizzo di questa applicazione standard dell'UE, alle istituzioni di sicurezza sociale sono attribuiti conti utente che permettono ai loro collaboratori di accedere all'applicazione mediante nome utente, password e altri elementi d'identificazione.

Il metodo di calcolo basato sul numero di conti utente detenuti graverà maggiormente le istituzioni che trattano un maggior numero di casi internazionali rispetto a quelle che ne trattano pochi, dato che le prime necessitano di un maggior numero di conti utente. Questa chiave di ripartizione è quella che rispecchia maggiormente la realtà. Altri parametri quantitativi, quali ad esempio il numero degli assicurati di un'istituzione, non rifletterebbero l'onere concreto causato da un'istituzione all'infrastruttura. La chiave di ripartizione scelta si può definire facilmente e senza spese supplementari e costituisce un indicatore adeguato per l'utilizzo dell'infrastruttura da parte di un'istituzione.

Capoverso 4

Le istituzioni non sono tenute a utilizzare l'applicazione standard dell'UE RINA (cfr. cpv. 3), ma hanno la possibilità di sviluppare proprie applicazioni specifiche con cui connettersi al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia.

Per il settore dell'assoggettamento assicurativo è stata sviluppata un'applicazione specifica, il sistema d'informazione ALPS (cfr. anche art. 141^{quater} seg. OAVS). Le casse di compensazione AVS e l'UFAS registrano i loro dati in questo sistema, che li trasmette successivamente al punto d'accesso elettronico. L'organo responsabile per questa applicazione è l'UFAS.

Anche nel settore dell'assicurazione di rendite del 1° pilastro sarà probabilmente elaborata un'applicazione specifica (cfr. anche art. 141^{bis} seg. OAVS). Gli uffici AI e le casse di compensazione AVS forniscono all'UCC i dati necessari per l'esecuzione della sicurezza sociale internazionale direttamente tramite l'applicazione SWAP. In futuro l'UCC invierà questi dati all'estero tramite la medesima applicazione oppure un'altra applicazione interna. L'organo responsabile per questa applicazione specifica è pertanto l'UCC.

Questo capoverso chiarisce che nei settori delle assicurazioni sociali che impiegano *esclusivamente* proprie applicazioni specifiche non saranno riscossi emolumenti presso le istituzioni, poiché esse non sono direttamente connesse all'infrastruttura. Le spese saranno invece fatturate agli organi responsabili per queste applicazioni.

Di conseguenza, nel settore dell'assoggettamento assicurativo, che lavora esclusivamente con ALPS, non saranno riscossi emolumenti presso le singole istituzioni, bensì le spese saranno fatturate all'UFAS, che se le farà poi rimborsare dal Fondo AVS.

Capoverso 5

Per i settori delle assicurazioni sociali che impiegano simultaneamente l'applicazione standard dell'UE e una propria applicazione specifica, questo capoverso prevede che le spese di base a carico del settore vengano ripartite al suo interno in base al numero di istituzioni, analogamente a quanto previsto al capoverso 2.

Articolo 17h (Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'applicazione standard)

Capoverso 1

Oltre alle spese di base per la gestione vi sono anche *spese di utilizzo*. Questa disposizione disciplina le spese di utilizzo in caso di *connessione* delle istituzioni al punto d'accesso elettronico tramite un'*applicazione standard* (cfr. anche commento all'art. 17g cpv. 3).

La gestione dell'applicazione standard è assunta dall'UFIT.

Le spese di utilizzo constano dell'onere per la gestione dell'applicazione standard, dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'applicazione standard, dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate e dell'onere per altre componenti tecniche. Queste ultime sono necessarie, per esempio, per garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai diritti d'accesso, come nel caso delle spese fatturate dall'UFIT per i servizi eIAM, che regolano l'accesso alle applicazioni web e le proteggono da accessi non autorizzati²⁰.

Capoverso 2

Le considerazioni relative all'articolo 17g capoverso 3 valgono analogamente per il presente capoverso.

Gli organi federali competenti per i singoli settori riscuoteranno emolumenti per le spese di utilizzo presso le istituzioni di sicurezza sociale competenti, in funzione del *numero di conti utente* da esse detenuti per l'applicazione standard dell'UE RINA.

Capoverso 3

Per principio le spese di utilizzo sono ripartite tra tutte le istituzioni. Alcune componenti tecniche sono tuttavia utilizzate soltanto da una parte delle istituzioni. Il Token Vasco, per esempio, è un dispositivo per l'autenticazione a due fattori di cui necessitano esclusivamente istituzioni esterne alla Confederazione per l'accesso sicuro, mentre altre istituzioni dispongono già oggi di un'autenticazione a due fattori, per esempio tramite la smart card della Confederazione. Questo capoverso precisa che, nel rispetto del principio di causalità, le spese per tali componenti tecniche devono essere sostenute soltanto dalle istituzioni che le utilizzano effettivamente.

Articolo 17i (Spese di utilizzo in caso di connessione al punto d'accesso elettronico tramite un'interfaccia di collegamento a un'applicazione specifica)

Capoverso 1

Le istituzioni di sicurezza sociale possono utilizzare anche una propria applicazione specifica. A tal fine sono necessari sistemi di interfaccia (*middleware*), che collegano l'applicazione specifica al punto d'accesso elettronico. In tal caso, le spese di utilizzo constano dell'onere per la gestione dell'*interfaccia*, dell'onere per la manutenzione e il supporto operativo dell'interfaccia, dell'onere per la predisposizione di applicazioni adeguate e dell'onere per altre componenti tecniche.

Capoverso 2

Le considerazioni relative all'articolo 17g capoverso 4 valgono analogamente per il presente capoverso. Le spese di utilizzo per i sistemi di interfaccia andranno a carico degli organi responsabili per l'applicazione specifica e non saranno quindi riscossi emolumenti presso le singole istituzioni.

Articolo 17j (Quadro tariffario)

Capoverso 1

L'emolumento annuo a carico delle singole istituzioni è composto dalle rispettive quote delle spese di base e delle spese di utilizzo. L'emolumento annuo per le spese di base a carico delle istituzioni che impiegano unicamente l'applicazione standard è calcolato dapprima in funzione della quota delle spese di base del rispettivo settore (cfr. art. 17g cpv. 2) e poi in funzione del

²⁰ Cfr. anche www.isb.admin.ch > E-Services Bund > Zugriffsberechtigungen > eIAM (disponibile in tedesco e in francese).

numero di conti utente detenuti dall'istituzione in questione (cfr. art. 17g cpv. 3). L'emolumento annuo per le spese di utilizzo è calcolato in funzione del numero di conti utente detenuti e può ammontare al massimo a 8000 franchi per ogni conto utente.

Gli emolumenti possono variare in base al numero complessivo di conti utente in Svizzera e del numero di quelli detenuti da una singola istituzione. Se il numero complessivo è esiguo, le spese per ciascun conto risultano più elevate per la singola istituzione; inoltre, le istituzioni che detengono molti conti utente dovranno sostenere spese più elevate di quelle con pochi conti.

Capoverso 2

Nei settori che impiegano un'applicazione specifica il numero di conti utente è irrilevante. In questo caso la quota delle spese di base a carico del settore in questione, insieme con le spese di utilizzo per l'interfaccia, viene fatturata direttamente all'organo responsabile per l'applicazione specifica. Considerato questo quadro tariffario, l'emolumento per l'organo responsabile può ammontare al massimo a 100 000 franchi.

Articolo 17k (Modalità)

Capoverso 1

L'infrastruttura tecnica è gestita dall'UFIT, il fornitore standard di servizi informatici della Confederazione, che fattura le relative spese all'UFAS. A queste si aggiungono le spese per il personale e di amministrazione sostenute dall'UFAS (cfr. anche commento all'art. 17g cpv. 1). L'insieme di queste spese, calcolate dall'UFAS, determina l'importo degli emolumenti.

Capoverso 2

Per il calcolo degli emolumenti ci si baserà sul numero di istituzioni competenti per l'esecuzione della sicurezza sociale internazionale e sul numero di conti utente detenuti dalle istituzioni per l'applicazione standard dell'UE RINA. Poiché questi valori possono variare nel tempo, per il calcolo ci si baserà sui valori rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Capoverso 3

Le istituzioni di cui all'articolo 17c, attive nell'ambito della sicurezza sociale internazionale, sono competenti per l'attività operativa. Esse necessitano dell'infrastruttura per poter inviare in futuro elettronicamente i dati che attualmente vengono trasmessi in forma cartacea. In quanto utenti dell'infrastruttura dovranno pagare gli emolumenti. L'UFAS calcolerà le spese di cui al capoverso 1 e rileverà i dati necessari per la riscossione degli emolumenti secondo il capoverso 2. Gli emolumenti saranno fatturati annualmente agli utenti dai competenti organi federali (UFSP, UCC, ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e UFAS).

Le istituzioni di sicurezza sociale connesse a EESSI dovranno finanziare la totalità delle spese tramite emolumenti. La connessione delle istituzioni avverrà in modo scaglionato ed è quindi probabile che solo nel 2023 tutte le istituzioni saranno connesse all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente coperte dagli emolumenti.

Per questo periodo transitorio (2019–2022) l'UFAS ha pertanto ricevuto mezzi centrali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (mezzi centrali TIC). Secondo quanto deciso dal Consiglio federale, l'UFAS è incaricato di riscuotere emolumenti adeguati già dalla data dell'entrata in vigore, ovvero il 1° gennaio 2021. Fino alla conclusione del processo di connessione, l'UFAS finanzia pertanto soltanto una parte proporzionale delle spese mediante emolumenti degli utenti già connessi, coprendo la parte rimanente tramite i mezzi centrali TIC.

Articolo 18 (Lavoro considerevole nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e amministrativa)

Secondo l'articolo 32 LPGGA l'assistenza giudiziaria e amministrativa è prestata per principio gratuitamente, poiché si parte dal presupposto che si tratti di norma di richieste di informazioni singole e semplici. Tuttavia, una parte delle richieste presentate nell'ambito di questa assistenza costituisce più una forma di collaborazione costante dovuta a motivi organizzativi che una singola richiesta di informazioni. Il fatto di chiedere a un'altra autorità la fornitura sistematica di informazioni presentate in una forma particolare può essere ragionevole o addirittura necessario. Per questo motivo il vigente articolo 18 stabilisce già oggi che l'assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata quando i dati, su richiesta dell'assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole (lett. a). Questo deve essere esplicitamente previsto dalla legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali (lett. b), il che è il caso ad esempio nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni (art. 27 OAVS, art. 54 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982²¹ sull'assicurazione contro gli infortuni [OAINF]).

La nuova disposizione dell'articolo 32 *capoverso 3* LPGGA, introdotta nel quadro della revisione della LPGGA, consente a determinati organi la comunicazione dei dati necessari per l'adempimento dei loro compiti nel quadro di convenzioni internazionali e, contrariamente a quanto sancito dalle disposizioni generali sull'assistenza giudiziaria e amministrativa, le autorizza a farlo non soltanto per scritto e su specifica richiesta. Sarà pertanto possibile obbligare determinati organi a comunicare sistematicamente informazioni. Dato che l'onere amministrativo che ne deriva deve essere indennizzato adeguatamente, bisogna autorizzare questi organi a riscuotere emolumenti, il che avviene mediante la disposizione del nuovo capoverso 2 del presente articolo. Salvo disposizioni diverse di leggi speciali, essi sono retti dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²² sugli emolumenti (OgeEm).

L'introduzione di un nuovo capoverso 2 comporta il trasferimento delle regolamentazioni già esistenti nel capoverso 1. Inoltre, l'attuale espressione «legislazione di un ramo delle assicurazioni sociali» è sostituita con «legislazione relativa a un'assicurazione sociale».

Articolo 18a (Ordinanza generale sugli emolumenti)

L'ordinanza generale sugli emolumenti disciplina gli emolumenti dell'Amministrazione federale in modo da garantire una prassi uniforme in materia. Restano tuttavia possibili regolamentazioni particolari derogatorie, al fine di tenere adeguatamente conto di situazioni individuali. Le disposizioni dell'OPGA prevalgono pertanto su quelle dell'ordinanza generale sugli emolumenti, che si applica in assenza di disposizioni particolari della prima.

Articolo 18b

Il vigente articolo 18a (Disposizioni transitorie della modifica del 7 giugno 2019) viene semplicemente rinumerato e diventerà l'articolo 18b.

3.2 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Titolo dopo l'articolo 141 (H^{ter}. Sistemi d'informazione per l'esecuzione di convenzioni internazionali)

Nell'ambito dell'AVS è in corso lo sviluppo di due sistemi d'informazione (SWAP e ALPS; cfr. anche spiegazioni al n. 2.1). Poiché nel diritto nazionale e nelle convenzioni internazionali di

²¹ RS 832.202

²² RS 172.041.1

sicurezza sociale il grado di dettaglio del trattamento dei dati è disciplinato in misura insufficiente, occorre introdurre nell'OAVS ulteriori regolamentazioni in materia di protezione dei dati per questi sistemi d'informazione. Tali disposizioni saranno inserite nel capo quarto «Organizzazione» dopo il capitolo H^{bis}. «Certificato di assicurazione e conto individuale» e prima del capitolo J. «Regolamento dei conti e dei pagamenti».

Titolo dopo l'articolo 141 (I. Sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali)

Il titolo I contempla le disposizioni concernenti il sistema d'informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali.

Nel quadro dell'introduzione dello scambio elettronico di dati tra gli Stati dell'UE/AELS e la Svizzera (EESSI) è in corso lo sviluppo dell'applicazione SWAP. SWAP coordina lo scambio di dati necessario con gli Stati dell'UE/AELS nel quadro delle procedure di domanda di pensione.

I dati sono registrati dalle casse di compensazione AVS o dagli uffici AI, che li trasmettono in seguito all'UCC affinché li inoltri allo Stato dell'UE o dell'AELS interessato. I dati in questione sono registrati in SWAP e messi a disposizione dell'UCC soltanto se il caso concreto ha una dimensione internazionale.

Articolo 141^{bis} (Scopo, competenza e registrazione dei dati)

L'articolo 141^{bis} definisce lo scopo del sistema d'informazione SWAP conformemente agli articoli 3 lettera i e 4 capoversi 3 e 4 della legge federale del 19 giugno 1992²³ sulla protezione dei dati (LPD).

Nell'ambito dell'AVS e in quello dell'AI, l'UCC svolge la funzione di organismo di collegamento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. In questa funzione assume il coordinamento con l'estero, ragion per cui è l'UCC a sviluppare il sistema d'informazione SWAP.

Le casse di compensazione AVS e gli uffici AI sono tenuti a inserire in SWAP i dati prescritti dall'allegato II dell'ALC o dall'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS. I dati necessari per le procedure di domanda di pensione a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei. Con l'obbligo di utilizzare SWAP si può tra l'altro evitare che l'impiego di soluzioni informatiche e standard differenti complichino o renda addirittura impossibile l'ulteriore trattamento dei dati da parte degli organi successivi oppure causi spese eccessive. L'UCC deve inoltrare i dati elettronici agli Stati esteri interessati. Questi scambi elettronici sono operazioni di massa e sarebbero più complicati o addirittura impossibili se non si utilizzasse SWAP.

Articolo 141^{ter} (Trattamento dei dati)

Per principio, i dati personali possono essere trattati e comunicati soltanto se esiste una base legale che autorizza a farlo (art. 17 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LPD). Occorre definire quali organi competenti possono trattare quali dati personali. I dati necessari per le procedure di domanda di pensione a livello europeo sono fissati mediante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nel quadro dell'ALC o della Convenzione AELS. Il capoverso 1 del presente articolo rimanda pertanto all'ALC e ad altre convenzioni internazionali, quali la Convenzione AELS, e si limita a indicare il tipo di dati trattati e gli organi competenti per il loro trattamento.

²³ RS 235.1

Titolo dopo l'articolo 141^{ter} (II. Sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo)

Il titolo II contempla le disposizioni concernenti il sistema d'informazione nell'ambito dell'assoggettamento assicurativo.

Articolo 141^{quater} (Scopo, competenza e registrazione dei dati)

L'UFAS funge da organismo di collegamento per la determinazione della legislazione applicabile (cfr. art. 17^b lett. g OPGA) e svolge i compiti di coordinamento in questo settore. A tal fine ha sviluppato il portale ALPS, che permette di raccogliere e scambiare in formato elettronico le informazioni necessarie. Questa applicazione web coordina la procedura per la determinazione della legislazione applicabile, permette il rilascio diretto di certificati e consente lo scambio elettronico di dati con altri Stati. L'UFAS mette ALPS a disposizione degli organi esecutivi. Le casse di compensazione AVS sono responsabili a livello nazionale per la determinazione dello statuto assicurativo (esercitante un'attività lucrativa indipendente o dipendente oppure senza attività lucrativa) e inoltre decidono in materia di legislazione applicabile nei casi transfrontalieri. Nel quadro dell'esecuzione del regolamento di coordinamento dell'UE utilizzano ALPS. L'UFAS ne ha invece bisogno, nella sua funzione di autorità competente, per concludere accordi speciali con altri Stati. Si tratta di un compito sovrano.

Il presente articolo definisce lo scopo di questo sistema d'informazione conformemente agli articoli 3 lettera i e 4 capoversi 3 e 4 LPD.

Le casse di compensazione AVS hanno l'obbligo di utilizzare ALPS e di registrarvi determinati dati. I dati necessari per la determinazione della legislazione applicabile sono fissati mediante dettagliati moduli elettronici dell'UE, che sono determinanti per la Svizzera in considerazione della sua collaborazione al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei. Con l'obbligo di utilizzare ALPS si intende evitare che l'impiego di soluzioni informatiche e standard differenti complichino o renda addirittura impossibile l'inoltro elettronico dei dati ai Paesi europei. L'UFAS inserisce nel sistema d'informazione i dati necessari per la conclusione di accordi speciali.

Articolo 141^{quinqües} (Trattamento dei dati)

L'applicazione web ALPS permette di coordinare la procedura per la determinazione della legislazione applicabile tra le persone interessate e gli organi esecutivi competenti, segnatamente i datori di lavoro, le casse di compensazione AVS e l'UFAS.

Per principio, i dati personali possono essere trattati e comunicati soltanto se esiste una base legale che autorizza a farlo (art. 17 cpv. 1 e 19 cpv. 1 LPD). Dato che in ALPS non sono trattati dati degni di particolare protezione o profili della personalità e non è previsto alcun accesso a dati di questo tipo mediante procedura di richiamo, non è necessaria una base legale. Occorre invece definire in modo sufficientemente dettagliato quali dati personali possono essere trattati da quali organi, ragion per cui il presente articolo provvede a questa precisazione. Le casse di compensazione e l'UFAS sono autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 3 lettera e LPD, mentre i datori di lavoro e gli assicurati possono soltanto inserire e consultare i dati.

3.3 Ordinanza del 18 aprile 1984²⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)

Articolo 27b capoverso 2 lettera a

Questa disposizione dell'OPP 2 ricalca quella dell'articolo 74 LPGa e definisce quali prestazioni di uguale natura della previdenza professionale le rendite d'invalidità o le rendite di vecchiaia e per superstiti accordate in loro vece nonché le indennità in capitale versate al posto delle rendite.

Per analogia a una modifica dell'articolo 74 LPGa decisa con la revisione della LPGa, a questa disposizione deve essere apportata un'aggiunta concernente il danno pensionistico. Considerata l'integrazione dell'articolo 74 capoverso 2 lettera c LPGa con «nonché quello [l'indennizzo] per danno pensionistico», occorre adeguare anche la presente disposizione dell'OPP 2, dato che l'organizzazione del regresso nel settore della previdenza professionale ricalca quella stabilita dalla LPGa e dall'OPGA.

Articolo 27e

Dato che l'organizzazione del regresso nella previdenza professionale ricalca quella stabilita dalla LPGa e dall'OPGA, nell'articolo 27e OPP 2 è necessaria una modifica analoga a quella dell'articolo 16 OPGA (cfr. sopra).

Questo significa che, nel primo periodo, «azione di regresso» va sostituito con «regresso» (soltanto nella versione italiana) e che l'espressione «creditori in solido» va stralciata; per motivi di completezza, inoltre, nel secondo periodo occorre menzionare anche le prestazioni «fornite» e, nella versione italiana, aggiungere l'avverbio «proporzionalmente», che manca rispetto alle versioni tedesca e francese.

Sul piano materiale si rinvia al commento dettagliato relativo all'articolo 16 OPGA (cfr. sopra).

Articolo 27f, frase introduttiva

Come già negli articoli 16 e 17 OPGA e 27e OPP 2, nella versione italiana di questa disposizione l'espressione «all'azione di regresso» è sostituita con «al regresso».

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per le assicurazioni sociali

L'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati sarà interamente finanziata tramite un emolumento a carico degli utenti, ossia degli organi esecutivi. L'ammontare delle spese per i singoli organi esecutivi dipenderà dalla misura in cui essi e il loro rispettivo settore delle assicurazioni sociali utilizzeranno l'infrastruttura e dal numero di conti utente di cui necessiteranno.

In base a ipotesi relative al numero di istituzioni e di conti utente, per la gestione si stimano spese annue nell'ordine di grandezza di 2,5 milioni di franchi, che comprendono le spese fatturate dall'UFIT per la gestione del punto d'accesso elettronico («access point») e la gestione dell'applicazione standard dell'UE RINA, che consente di accedere al punto d'accesso elettronico, nonché le spese per la gestione specializzata centrale sostenute dall'UFAS (cfr. n. 4.2.2).

L'entità delle spese effettive può essere stimata solo approssimativamente prima dell'attivazione dell'infrastruttura e dipenderà anche dalla stabilità e dalla performance del software. Va inoltre tenuto presente che si possono verificare fluttuazioni annue, ad esempio in seguito a

²⁴ RS 831.441.1

nuove versioni più o meno costose messe a disposizione dall'UE, che devono essere implementate per poter continuare a garantire il funzionamento del software.

4.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

4.2.1 Ripercussioni finanziarie

Le spese di gestione dell'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati saranno coperte dagli utenti, nel rispetto del principio di causalità, e non dalla Confederazione. La connessione degli organi avverrà in modo scaglionato; si presume che solo nel 2023 tutti gli organi saranno connessi all'infrastruttura e le spese potranno essere interamente coperte dagli emolumenti. Per il periodo transitorio (2019–2022) la Confederazione mette a disposizione mezzi centrali TIC.

4.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale

La Svizzera deve mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica necessaria per lo scambio elettronico di dati con i Paesi europei. A tal fine è necessaria una gestione specializzata centrale che garantisca il supporto e l'amministrazione degli utenti, la gestione dei servizi, il controllo e la gestione dei fornitori (p. es. di software e servizi TIC) nonché la comunicazione con l'UE/AELS. Le spese supplementari a carico dell'UFAS per il personale necessario per queste attività e il supporto da fornire agli utenti ammonteranno a circa 350 000 franchi (corrispondenti a due posti a tempo pieno). A partire dal 2023 queste spese saranno interamente coperte tramite emolumenti. Nella fase di implementazione dell'infrastruttura (2019–2022), ossia nel periodo di transizione dallo scambio di dati cartaceo a quello elettronico, queste spese saranno finanziate dalla Confederazione.

5 Entrata in vigore

Secondo la cifra III capoverso 2 della modifica del 21 giugno 2019 della LPGA, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore le modifiche della LPGA e quelle dell'OPGA al 1° gennaio 2021. Questa data di entrata in vigore è imperativa per quanto riguarda le disposizioni in ambito internazionale, poiché, conformemente a una decisione del Consiglio federale, l'UFAS deve preparare le disposizioni di ordinanza necessarie per poter riscuotere già dal 2021 emolumenti adeguati presso le istituzioni connesse all'infrastruttura per lo scambio elettronico di dati.